



**N. 920-A**

**ALLEGATO**

**RELAZIONE DELLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PROVIDENZA SOCIALE)**

(Relatore DE VECCHIS)

Comunicata alla Presidenza il 5 dicembre 2018

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo

**presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione  
di concerto con il Ministro dell'interno  
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie  
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
con il Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 2018

**ALLEGATO**

**EMENDAMENTI**

*esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale*

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

## EMENDAMENTI

### Art. 1

#### 1.1

MODENA, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, RIZZOTTI, DE POLI

#### Respinto

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 1.2

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

#### Respinto

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 1.3

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

#### Respinto

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 1.4

MALLEGNI

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è sostituito dal seguente: "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della *performance*, prevedendo le assunzioni delle figure pro-

fessionali ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, di economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quanto riportato nei commi precedenti"».

## 1.5

DAMIANI, RONZULLI, FLORIS, TOFFANIN

### Respinto

*Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 2, sopprimere le seguenti parole: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali».*

## 1.6

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

### Respinto

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al capoverso «Art. 60-bis», numero 2), sostituire le parole: «previa intesa» con: «previo accordo»;*
- b) *al capoverso «Art. 60-bis», il numero 5) è soppresso;*
- c) *il capoverso «Art. 60-ter», è soppresso.*

**1.7**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «è approvato» inserire le seguenti: «, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale»;*

b) *dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*«c-bis) le azioni dirette a predisporre piani industriali per ciascuna delle pubbliche amministrazioni».*

**1.8**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sopprimere lettera a);*

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. In ogni caso rimangono di competenza dell'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma tutte le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento».*

**1.9**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 2, sopprimere la lettera a).*

**1.10**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 2, lettera a), sostituire la parola: «garantire» con la seguente: «supportare».*

---

**1.11**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 2, lettera a), sostituire la parola: «garantire» con la seguente: «sostenere».*

---

**1.12**

PIZZOL, NISINI

**Accolto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 3, sostituire le parole: «proponendo eventuali misure correttive che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici statali realizzano entro tempi definiti e comunque nei limiti di quelli indicati nel Piano di cui al comma 2» con le seguenti: «proponendo eventuali misure correttive. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici nazionali realizzano le misure correttive entro tempi definiti e comunque nei limiti di quelli indicati nel Piano di cui al comma 2».*

*Conseguentemente, al capoverso «Art. 60-bis», comma 4, sostituire le parole: «e del termine» con le seguenti: «e, per le amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, del termine».*

*Conseguentemente, al capoverso «Art. 60-bis», comma 6, sostituire le parole: «delle misure correttive entro il termine assegnato dal Nucleo medesimo» con le seguenti: «delle misure correttive, fermo restando, per le pubbliche amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, il rispetto del termine assegnato dal Nucleo medesimo».*

---

**1.13**

CANTÙ, PIZZOL, NISINI

**Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 3, sostituire le parole: «enti pubblici non economici statali» con le seguenti: «enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali».*

---

**1.14**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 60-ter».*

---

**1.15**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis.», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*«7-bis. Per le Regioni, gli enti strumentali regionali e gli enti del SSR, le attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo sono svolte sulla base di procedure individuate d'intesa tra il Ministero della pubblica amministrazione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito del principio di leale collaborazione ed allo scopo di contribuire al miglioramento dei livelli di efficienza nell'erogazione di servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6».*

---

**1.16**

PATRIARCA, LAUS

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, capoverso «Art. 60-quater», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «cinquantatre» con la seguente: «sessantatre»;*

b) *al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quaranta».*

*Conseguentemente, al capoverso «Art. 60-quater», comma 2, sostituire le parole: «euro 4.153.160» con le seguenti: « euro 6 milioni».*

**1.17**

PRESUTTO, ROMANO, TRENTACOSTE, PESCO, ACCOTO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, DELL'OLIO, TURCO, GALLICCHIO, MATRISCIANO

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 14-bis del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *il comma 2 è sostituito dal seguente: "La nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo mediante estrazione, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1".*

b) *al comma 3, le parole da: ", rinnovabile" fino alla fine del periodo sono soppresse».*

**1.18**

PRESUTTO, ROMANO, PESCO, ACCOTO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, DELL'OLIO, TURCO, GALLICCHIO, MATRISCIANO

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I consigli nazionali degli ordini professionali possono essere accreditati per la formazione continua dei soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, la quale può essere svolta attraverso i singoli ordini professionali».

**1.19 (testo 2)**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di semplificazione dei controlli sulle amministrazioni territoriali. I decreti legislativi sono adottati, senza nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinire e semplificare le funzioni ispettive del SIFIP del Ministero dell'economia e finanze, che interviene per la valutazione e verifica sui contratti integrativi e più in generale sull'economicità e regolarità amministrativo-contabile della gestione, anche su iniziativa delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti;

b) razionalizzare le verifiche ispettive sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro, effettuate dall'ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica;

c) semplificare i controlli delle sezioni regionali della Corte dei Conti;



d) ridefinire e semplificare i controlli sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni degli Enti in condizione di riequilibrio pluriennale o di dissesto, effettuati dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, istituita presso il Ministero dell'interno.

*2-ter.* I decreti legislativi di cui al comma *2-bis* sono adottati su proposta del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

*2-quater.* Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al *2-bis*, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive».

## **1.20 (testo 2)**

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

### **Accolto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«*1-bis.* Le norme previste dal presente articolo si applicano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative, tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia orga-

nizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni ».

---

**Art. 2****2.1**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

**Respinto***Sopprimere l'articolo.***2.2**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

**Respinto***Sostituire l'articolo, con il seguente:***«Art. 2.***(Misure per la formazione e l'aggiornamento del personale della pubblica amministrazione)*

1. Al fine di incentivare la formazione e l'aggiornamento del personale della pubblica amministrazione prevista dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

**2.3**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI

**Respinto***Al comma 1, anteporre il seguente:*

«01. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano esclusivamente alle amministrazioni pubbliche che abbiano registrato mediamente negli ultimi tre anni un tasso di assenteismo del personale dipendente pari o superiore al 15 per cento dei giorni lavorativi».

**2.4**

MODENA

**Respinto***Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introducono sistemi di videosorveglianza in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso, seguendo il principio di gradualità e i fattori di rischio ambientali e territoriali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle modalità di trattamento dei dati, sono individuate le modalità attuative del presente comma, nel rispetto dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell'articolo 2-septies del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003».

**2.5**

DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, RIZZOTTI, RONZULLI, DE POLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», inserire le seguenti: «nonché quelle risultanti dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni e dall'elenco annuale tenuto dall'ISTAT,».*

---

**2.6**

IANNONE, BERTACCO

**Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con esclusione», inserire le seguenti: «del personale del comparto dell'istruzione e della ricerca,».*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 4.*

---

**2.7**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

**Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con esclusione», inserire le seguenti: «del personale del comparto dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

---

**2.8**

LAUS, PATRIARCA

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione dei dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto», inserire le seguenti: «, del personale della polizia locale».*

---

**2.9**

IANNONE, BERTACCO

**Respinto**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire la parola: «introducono», con le seguenti: «possono introdurre»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, », con le seguenti: «Con fonti di tipo contrattuale, da adottare ai sensi dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.».*

**2.10**

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «di verifica biometrica dell'identità e» e la parola: «biometrici».*

**2.11**

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, RIZZOTTI, DE POLI

**Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la congiunzione: «e» con la seguente parola: «o».*

**2.12**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

**Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «e», con la seguente: «o».*

---

**2.13**AUDDINO, MATRISCIANO, ROMANO, NOCERINO, CAMPAGNA, TRENTACOSTE,  
GUIDOLIN, BOTTO, ROMAGNOLI**Accolto**

*Al comma 1, dopo le parole: «di videosorveglianza», sono inserite le seguenti: «degli accessi».*

---

**2.14**MATRISCIANO, ROMANO, CAMPAGNA, TRENTACOSTE, AUDDINO, BOTTO,  
ROMAGNOLI**Accolto**

*Al comma 1, dopo le parole: «in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso», sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto di principi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità sanciti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) 2016/679».*

---

**2.15**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, BOLDRINI

**Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».*

---

**2.16**

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

**Respinto**

*Al comma 1 dopo le parole: « ... attualmente in uso.» inserire le seguenti: «previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».*

---

**2.17**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

**Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ove questi ultimi non risultino idonei rispetto agli scopi perseguiti».*

---

**2.18**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

**Respinto**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, », con le seguenti: «con fonti di tipo contrattuale da adottare ai sensi dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni».*

---

**2.19**

NISINI, PIZZOL

**Ritirato**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «avvalendosi delle tessere personali di riconoscimento dei dipendenti statali rilasciate ai sensi del D.P.C.M. 24 maggio 2010 e successive modificazioni, recante le Regole tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. AT) di cui al D.P.R. n. 851 del*



1967 rilasciate con modalità elettronica dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo n. 82 del 2005.».

*Conseguentemente, al secondo periodo del comma 1, sostituire la parola: «individuate», con la seguente: «stabilite».*

---

## 2.20

PATRIARCA, LAUS

### Respinto

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «le modalità attuative del presente comma», inserire le seguenti: «, nonché le misure necessarie finalizzate a garantire controlli successivi al fine di evitare l'adozione di provvedimenti non legittimi».*

---

## 2.21

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

### Respinto

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «nel rispetto», inserire le seguenti: «del principio di proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (2000/C 364/01) e».*

---

## 2.22

CANTÙ, PIZZOL, NISINI

### Ritirato

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al presente comma, sono determinate altresì le tempistiche di installazione dei sistemi di verifica e di videosorveglianza, in modo da conferire priorità alle amministrazioni o agli uffici con i tassi di produttività inferiori, secondo una graduatoria predisposta a tal fine dal Nucleo di cui all'articolo 1 e compilata per comparti omogenei».*

---

**2.23**

MODENA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**2.24 (testo 2)**

CANTÙ, PIZZOL, NISINI

**Accolto**

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma, ai medesimi dirigenti, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano i sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza di cui al comma 1».*

---

**2.25**

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, RIZZOTTI, DE POLI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:*

«Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in presenza di accordi di prossimità che ne escludono la necessità e che definiscono la valutazione dei dipendenti in base ai risultati raggiunti nello svolgimento dell'attività lavorativa».

---

**2.26**

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

**Respinto**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le pubbliche amministrazioni territoriali provvedono all'attuazione delle misure*

di cui ai commi 1 e 2 avvalendosi anche delle risorse previste nel fondo di cui al comma 5 del presente articolo»;

b) *al comma 5, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», sono aggiunte le seguenti: «previo accordo in sede di Conferenza Unificata».*

---

## 2.27

IANNONE, BERTACCO

### Respinto

*Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le pubbliche amministrazioni territoriali provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 anche avvalendosi delle risorse previste nel fondo di cui al comma 5 del presente articolo».*

*Conseguentemente al comma 5, del medesimo articolo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», sono inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata».*

---

## 2.28

LAUS, PATRIARCA

### Respinto

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta escluso dall'applicazione del presente comma il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quello della polizia locale».*

---

## 2.29

MODENA

### Respinto

*Sopprimere il comma 4.*

---

**2.30**

PARENTE, MALPEZZI, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole: «Per il personale docente ed educativo», con le seguenti: «Per il personale docente, educativo ed ATA».*

---

**2.31**

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

**Respinto**

*Al comma 4, dopo la parola: «docente», aggiungere la seguente: «, ATA»*

---

**2.32**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole da: «sono stabilite», fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono demandate alla contrattazione collettiva».*

---

**2.33**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

**Respinto**

*Al comma 4, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400», inserire le seguenti: «, previo accordo in sede di Conferenza unificata e».*

---

**2.34**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

**Respinto**

*Al comma 5, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «, previo accordo in sede di Conferenza unificata».*

---

**2.100**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «,introducono», inserire le seguenti: «, ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente e, comunque, nel rispetto della dotazione del fondo di cui al comma 5, ».*

---

**2.200**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 4, dopo le parole: «sono stabilite», inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,».*

---

## Art. 3

### 3.1

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

#### Dichiarato inammissibile

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Il limite di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica:

*a)* agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e agli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

*b)* alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, a decorrere dall'entrata in vigore delle predette disposizioni normative, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, ai sensi delle medesime disposizioni;

*c)* alle risorse destinate ai fondi per effetto delle nuove assunzioni;

*d)* alle risorse eventualmente destinate dalla contrattazione integrativa alle misure di *welfare* integrativo, a finalità assistenziali o di previdenza complementare a favore del personale;

*e)* alle risorse riferite alla quota dei risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del 6 luglio 2011, n. 98, e alla quota dei risparmi conseguiti dagli enti e dalle amministrazioni in attuazione di specifiche disposizioni della contrattazione collettiva integrativa o definiti in sede di confronto sindacale.

*1-bis.* Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**3.2**

IANNONE, BERTACCO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo le parole: «assunzioni in deroga», inserire le seguenti: «fermo restando l'allineamento a partire dal 1° gennaio 2019 nei rinnovi contrattuali dello stipendio tabellare con il tasso di inflazione certificata registrata a far fede dal 1° gennaio 2010, ».*

**3.3**

BERARDI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in deroga», inserire le seguenti: «fermo restando l'allineamento a partire dal 1° gennaio 2019 nei rinnovi contrattuali dello stipendio tabellare con il tasso di inflazione certificata registrata a far fede dal 1° gennaio 2010».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.*

**3.4**

PATRIARCA, LAUS

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo le parole: «in deroga alle facoltà assunzionali vigenti», inserire le seguenti: «fermo restando l'allineamento a partire dal 1° gennaio 2019 nei rinnovi contrattuali dello stipendio tabellare con il tasso d'inflazione certificata registrata a far fede dal 1° gennaio 2010».*

*Conseguentemente, al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite massimo di*

20 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### 3.5

BERARDI, FLORIS, TOFFANIN

#### **Respinto**

*Al comma 1, aggiungere il seguente periodo:*

«A partire dall'anno scolastico 2018/2019, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a tutto il personale a termine, indipendentemente dalla durata del contratto a tempo determinato, ivi incluso il personale supplente breve e saltuario della scuola, in merito alla retribuzione professionale docenti (RPD) e al compenso individuale accessorio (CIA)».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.*

### 3.6

IANNONE, BERTACCO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, aggiungere il fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a tutto il personale a termine, indipendentemente dalla durata del contratto a tempo determinato, ivi incluso il personale supplente breve e saltuario della scuola, in merito alla retribuzione professionale docenti (RPD) e al compenso individuale accessorio (CIA)».*



**3.7**

IANNONE, BERTACCO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente periodo: «Per i Dirigenti Scolastici, a decorrere dal 1° settembre 2019, sono versate nel Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1° marzo 2002 le quote di retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio tra il 31 agosto 2012 e il 31 agosto 2018. Ai maggiori oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».*

**3.8**

DAMIANI, RONZULLI, TOFFANIN, FLORIS

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

*«Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 non opera altresì con riferimento alle risorse stanziata a bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.*

**3.9**

BERARDI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per i Dirigenti Scolastici a decorrere dal 1 settembre 2019, sono versate nel Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1° marzo 2002 le quote di retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio tra il 31 agosto 2012 e il 31 agosto 2018. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

**3.10**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

**Respinto**

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli enti del comparto delle funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corri-

spondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 3.11

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis) Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dal comma 2, dell'articolo 23, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente».

### 3.12

IANNONE, BERTACCO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere in fine, il seguente:*

«2-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale

a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente».

### 3.13

STABILE, RIZZOTTI, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, DE POLI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il limite determinato al comma precedente al 31 dicembre 2016, cessa a decorrere dal 1° gennaio 2019 ed è in ogni caso implementato della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2017"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.*

### 3.14

DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, RIZZOTTI, RONZULLI, DE POLI

#### Dichiarato inammissibile

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Le risorse destinate ai trattamenti economici accessori individuate da specifiche disposizioni di legge non rientrano nel limite imposto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di*

*parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.*

---

### **3.15**

IANNONE, BERTACCO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:*

*«2-bis. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpreta nel senso che le risorse che specifiche disposizioni di legge destinano al trattamento economico accessorio del personale non si computano ai fini del limite complessivo di spesa del salario accessorio».*

---

## Art. 4

### 4.1

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, RIZZOTTI, DE POLI

#### Respinto

*Al comma 1, anteporre il seguente:*

«01. L'assunzione di personale a tempo indeterminato presso tutte le amministrazioni dello Stato è preceduta dalla ricognizione delle dotazioni organiche e delle qualifiche professionali di ciascuna amministrazione sulla base dei fabbisogni, nonché da una azione di semplificazione e di riduzione delle attuali procedure amministrative e dal completamento della digitalizzazione della PA, cui le nuove dotazioni organiche e i nuovi fabbisogni devono essere parametrati».

### 4.2

NISINI, PIZZOL

#### Ritirato

*Al comma 1, dopo le parole: «ad ordinamento autonomo,» inserire le seguenti: «gli enti locali,» ed al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001,» inserire le seguenti: «e per gli enti locali predisposta in conformità ad un piano quinquennale dei fabbisogni».*

### 4.3

FLORIS, TOFFANIN, RIZZOTTI, STABILE, GALLONE, DAMIANI, RONZULLI, DE POLI

#### Respinto

*Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, », inserire le seguenti: «nonché le Regioni e gli enti locali».*

**4.4**

ZANDA, PATRIARCA

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» inserire le seguenti: «nonché le Regioni e gli enti locali».*

---

**4.5**

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» inserire le seguenti: «nonché le Regioni e gli enti locali».*

---

**4.6**

PIZZOL, NISINI

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,» inserire le seguenti: «il cui numero dei dipendenti è inferiore alla media nazionale del rapporto dipendenti/abitanti,».*

---

**4.7**

BERARDI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo le parole: «nell'anno precedente» inserire le seguenti: «su tutti i posti resi vacanti e disponibili, per un biennio senza ragioni sostitutive, inclusi i posti in organico di diritto o di sostegno in deroga».*

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto "Istruzione e Ricerca"».*

---

**4.8**

IANNONE, BERTACCO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nell'anno precedente», inserire le seguenti: «su tutti i posti resi vacanti e disponibili, per un biennio senza ragioni sostitutive, inclusi i posti in organico di diritto o di sostegno in deroga».*

**4.9**

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, RIZZOTTI, DE POLI

**Respinto**

*Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque in numero non superiore a quello del personale cessato».*

*Conseguentemente al comma 3, all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque in numero non superiore a quello del personale cessato».*

**4.10**

IANNONE, BERTACCO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per il personale scolastico, sono adottate le seguenti disposizioni particolari:*

*a) all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, sono soppresse le parole: "in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria"; al medesimo comma, eliminare anche le seguenti: "nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale". Conseguentemente, sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011;*



b) all'articolo 485, comma 1, lettera h), primo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:

? la parola: "predette" è soppressa;

? le parole: "scuole statali e pareggiate" sono sostituite dalle seguenti: "scuole statali, pareggiate e paritarie";

? le parole: "è riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti: "è interamente riconosciuto";

? le parole: ", per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo" sono soppresse;

c) all'articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: "A tutto il personale scolastico a tempo determinato si applica il medesimo trattamento giuridico ed economico del personale assunto a tempo indeterminato. Tali disposizioni hanno effetto a partire dal rinnovo contrattuale disciplinato dal presente articolo. Agli eventuali oneri derivanti si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse stanziare nel Fondo per il reddito di cittadinanza";

d) è corrisposto al personale supplente temporaneo, rispettivamente docente, collaboratore scolastico e ata, dgsa, a partire dall'anno scolastico 2019/2020, la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018;

e) in considerazione della professionalità raggiunta dal personale collaboratore scolastico, assistente tecnico e amministrativo nonché dai direttori dei servizi generali e amministrativi, sono rivisti i livelli di qualifica a uno o più livelli immediatamente superiori, tenuto conto del titolo di studio conseguito, ai fini della determinazione salariale nella fascia di appartenenza. A seguito d'inquadramento nel ruolo professionale di direttori dei servizi generali e amministrativi è riconosciuto il servizio prestato nel ruolo inferiore di assistente tecnico o amministrativo nella ricostruzione di carriera.

Alla copertura degli oneri previsti dagli interventi di cui alle lettere a), b), c) del presente comma si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse stanziare nel Fondo per il reddito di cittadinanza.».

#### 4.11

BERARDI

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Per il personale docente della scuola, assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1,*

commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale.»

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto "Istruzione e Ricerca"».*

---

#### 4.12

IANNONE, BERTACCO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per il personale docente della scuola, assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale.».*

---

#### 4.13

IANNONE, BERTACCO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Per il personale docente della scuola, all'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungere il seguente periodo: "Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all'assunzione delle graduatorie d'istituto che sono trasformate a partire dall'a. s. 2019/2020 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione"».*

---

**4.14**

IANNONE, BERTACCO

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo:* «Per il personale docente della scuola, all'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine, sono ammessi direttamente alle prove scritte nel novero del 30 per cento dei posti messi a concorso ad essi riservati"».

**4.15**

IANNONE, BERTACCO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo:* «Per le assunzioni relative al personale scolastico e la definizione degli organici, all'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999"».

**4.16**

DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, RIZZOTTI, RONZULLI, DE POLI

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Previa certificazione della sostenibilità finanziaria e del contenimento delle spese di personale al di sotto della media del triennio 2011-2013, gli enti locali possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato

nell'anno precedente. La sostituzione di personale soggetto a cessazione potrà essere programmata nello stesso esercizio in cui si verifica la cessazione».

#### 4.17

IANNONE, BERTACCO

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il personale docente dell'università e della ricerca:*

*a) in deroga all'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare per l'anno accademico 2019/2020 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1;*

*b) a tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei *curricula* scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge».*

#### 4.18

BERARDI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*«1-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n.*

128, eliminare le parole: "in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicurino l'invarianza finanziaria"; al medesimo comma, eliminare anche le parole: "nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale". Conseguentemente, sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011.

1-ter. All'articolo 485, comma 1, lettera *h*), primo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:

? eliminare la parola: "predette";

? sostituire le parole: "scuole statali e pareggiate" con le parole: "scuole statali, pareggiate e paritarie";

? sostituire le parole: "è riconosciuto" con le parole: "è interamente riconosciuto";

? eliminare le parole: ", per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo".

1-quater. All'articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma:

"A tutto il personale scolastico a tempo determinato si applica il medesimo trattamento giuridico ed economico del personale assunto a tempo indeterminato. Tali disposizioni hanno effetto a partire dal rinnovo contrattuale disciplinato dal presente articolo. Agli eventuali oneri derivanti si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse stanziato nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell'articolo 21 della presente legge".

1-quinquies. È corrisposto al personale supplente temporaneo, rispettivamente docente, collaboratore scolastico e ATA, DGSA, a partire dall'anno scolastico 2019/2020, la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018.

1-sexies. In considerazione della professionalità raggiunta dal personale collaboratore scolastico, assistente tecnico e amministrativo nonché dai direttori dei servizi generali e amministrativi, sono rivisti i livelli di qualifica a uno o più livelli immediatamente superiori, tenuto conto del titolo di studio conseguito, ai fini della determinazione salariale nella fascia di appartenenza. A seguito d'inquadramento nel ruolo professionale di direttori dei servizi generali e amministrativi è riconosciuto il servizio prestato nel ruolo inferiore di assistente tecnico o amministrativo nella ricostruzione di carriera.

1-septies. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1-bis a 1-sexies, del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscrit-

to, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

*Conseguentemente; alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto "Istruzione e Ricerca"».*

#### **4.19**

BERARDI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis In deroga all'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare per l'anno accademico 2019/2020 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1.

1-ter. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei *curricula* scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripar-*

ture» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto "Istruzione e Ricerca"».

#### **4.20**

BERARDI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Sono attivati, a partire dall'a. s. 2018/2019, anche dei posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'art. 4, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009. A tal fine, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è rideterminato l'organico del personale ATA come disciplinato dal Decreto interministeriale del 22 giugno 2019, ed è pubblicata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'Ordinanza con cui si autorizzano le procedure relative ai passaggi d'area da una inferiore a quella superiore dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici e amministrativi, per l'anno scolastico 2019/2020. Nello stesso decreto, sono disciplinate le modalità per la formazione del personale che ha partecipato alle precedenti procedure indette con Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del collocamento in una graduatoria utile per l'assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e disponibili prima dell'attivazione delle nuove procedure. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre 2017, n. 205.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto "Istruzione e Ricerca"».

**4.21**

BERARDI, FLORIS, TOFFANIN

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine, sono ammessi direttamente alle prove scritte nel novero del 30 per cento dei posti messi a concorso ad essi riservati."».

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto "Istruzione e Ricerca"».*

---

**4.22**

BERARDI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999."».

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto "Istruzione e Ricerca"».*

---



**4.23**

BERARDI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungere il seguente periodo: "Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all'assunzione delle graduatorie d'istituto che sono trasformate a partire dall'anno scolastico 2019/2020 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione."».

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto "Istruzione e Ricerca"».*

---

**4.24**

BERARDI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: "Con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo."».

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto "Istruzione e Ricerca"».*

---

**4.25**

IANNONE, BERTACCO

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per il personale scolastico, sono attivati, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, anche dei posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009. A tal fine, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è rideterminato l'organico del personale ATA come disciplinato dal Decreto interministeriale del 22 giugno 2019, ed è pubblicata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'Ordinanza con cui si autorizzano le procedure relative ai passaggi d'area da una inferiore a quella superiore dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici e amministrativi, per l'anno scolastico 2019/2020. Nello stesso decreto, sono disciplinate le modalità per la formazione del personale che ha partecipato alle precedenti procedure indette con Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del collocamento in una graduatoria utile per l'assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e disponibili prima dell'attivazione delle nuove procedure. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre 2017, n. 205.».

**4.26**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, RIZZOTTI, DE POLI

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001», con le seguenti: «programmi di riorganizzazione dei fabbisogni e qualifiche professionali».*

**4.27**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, RIZZOTTI, DAMIANI, RONZULLI, DE POLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di agevolare il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione e di formare nuove figure professionali nelle materie di cui al comma 2, le amministrazioni di cui al comma 1 possono stipulare contratti di apprendistato a tempo determinato.».

**4.28**

ROMANO, NOCERINO, TURCO, MININNO, AUDDINO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *Al primo periodo, le parole: «possono procedere» sono sostituite dalla seguente: «procedono»;*

b) *Sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori ed idonei delle proprie graduatorie di concorso nonché allo scorrimento delle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno. A tal fine la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici vigenti alla data del 31 dicembre 2018, per le qualifiche e professionalità necessarie, è prorogata al 31 dicembre 2021. L'ordine di priorità tra le diverse graduatorie pubbliche è dettato dalla data della graduatoria a partire dalla più risalente nel tempo. Nell'ambito del monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ? Dipartimento della Funzione pubblica provvederà alla individuazione delle qualifiche e professionalità necessarie e di tale ordine di priorità con cadenza al 31 marzo di ciascun anno.».

*Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

**4.29**

DAMIANI, RONZULLI, FLORIS, TOFFANIN

**Respinto**

*Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001».*

---

**4.30**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI

**Respinto**

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «dell'80 per cento», con le seguenti: «del 60 per cento».*

---

**4.31**

IANNONE, BERTACCO

**Respinto**

*Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una percentuale pari al 50 per cento dei posti messi a concorso è riservata al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**4.32**

BERARDI, FLORIS, TOFFANIN

**Respinto**

*Al comma 4, lettera b), aggiungere il seguente periodo: «Il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**4.33**

PATRIARCA, LAUS

**Respinto**

*Al comma 4, lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Il 50 per cento delle assunzioni di cui alla presente lettera è riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**4.34**

IANNONE, BERTACCO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle*

iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive».

#### **4.35**

PATRIARCA, LAUS

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia domanda, purché assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da disposizioni di legge, nonché alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive».

#### **4.36**

BERARDI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripar-*

ture» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

---

#### **4.37**

MODENA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e degli idonei».

---

#### **4.38**

BERARDI, FLORIS, TOFFANIN

#### **Respinto**

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, fatte salve le graduatorie degli idonei dei concorsi a cattedra».*

---

#### **4.39**

IANNONE, BERTACCO

#### **Respinto**

*Al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: «fatte salve le graduatorie degli idonei dei concorsi a cattedra».*

---

**4.40**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023, nei limiti del 30 per cento della spesa del personale cessato nell'anno precedente, inquadrato nell'area/categoria di confluenza, in deroga alle facoltà assunzionali ed entro il 40 per cento delle vacanze di organico, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad attivare, con cadenza annuale, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, procedure selettive riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, finalizzate alla progressione nell'area/categoria superiore, nella fascia iniziale di ciascun settore professionale/merceologico, in presenza:

a) di un'anzianità di servizio nell'amministrazione medesima di almeno 10 anni nel medesimo settore professionale/merceologico per il quale si concorre, ovvero di impiego continuativo e coevo da almeno 15 anni;

b) di permanenza nella fascia/livello apicale dell'area/categoria di inquadramento di almeno 5 anni con le medesime modalità e criteri di cui alla lettera precedente.

6-ter. Qualora nell'area/categoria di inquadramento inferiore vi sia personale in possesso dei titoli richiesti per l'inquadramento nell'area superiore ed afferente al medesimo settore professionale/merceologico per cui si rende necessario il reclutamento, le pubbliche amministrazioni provvedono alle nuove assunzioni, utilizzando prioritariamente le procedure selettive suddette, prima di procedere al reclutamento di nuovo personale con accesso dall'esterno.

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».



**4.41**

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:*

«7-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7-ter. Al comma 15 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, secondo periodo, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "50 per cento".

7-quater. Al comma 1, dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, lettera e), sostituire le parole: "31 dicembre 2017" con le seguenti: "31 dicembre 2018"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5 inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate)*

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7, 16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

**4.42**

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al comma 14 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sostituire le parole: "di cui ai commi 3 e 4" con le seguenti: "di cui ai commi 3 e 14"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate)*

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

**4.43**

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

**Respinto**

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

- c) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
- e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

#### 4.44

BERTACCO, IANNONE

#### Respinto

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-*bis*. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata al 31 dicembre 2019».

#### 4.45

IANNONE, BERTACCO

#### Respinto

*Dopo il comma 7, aggiungere seguente:*

«7-*bis*. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

- a) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- b) articolo 9, comma 1-*quinq*ues, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
- c) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
- e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

**4.46**

PATRIARCA, LAUS

**Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. A decorrere dal 1° settembre 2019, per i dirigenti scolastici sono versate nel Fondo unico nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1° marzo 2002 le quote di retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio tra il 31 agosto 2012 e il 31 agosto 2018.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**4.47**

MASINI, MALLEGNI, FLORIS, TOFFANIN, RIZZOTTI, STABILE, GALLONE, DE POLI

**Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:*

«7-bis. Per le finalità di cui al comma 4, lettera a), l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

**4.48**

ZANDA, PATRIARCA

**Respinto**

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Pe le finalità di cui al comma 4, lettera a), l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

**4.49**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Ai fini della determinazione della capacità assunzionale, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e nel rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai comuni e alle loro unioni e alle città metropolitane non si applicano le disposizioni normative che prevedono limitazioni al *turn-over* di personale, e in particolare le seguenti disposizioni:

a) comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

c) comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) comma 562, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-

vembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **4.0.1**

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

1. In considerazione dei notevoli livelli di risparmio già conseguiti nel Servizio Sanitario Nazionale nel rispetto degli obblighi comunitari e ritenendo necessario adeguare i piani triennali di fabbisogno del personale (PTFP) a una migliore erogazione dei LEA, in coerenza al piano assunzionale programmato, il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è abrogato.

2. Il comma 3-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "La regione è giudicata adempiente agli obiettivi di finanza pubblica ove abbia assicurato l'equilibrio economico"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 491, primo periodo premettere le parole: "In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria";

*b)* al medesimo comma 491, sostituire le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato." con le seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.", e sostituire le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi

multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" con le seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

c) dal comma 492, eliminare le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma," ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» e sostituire le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" con le seguenti: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

"499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.'";

e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 1.

3. Le maggiori entrate provenienti dalle modifiche apportate all'imposta sulle transazioni finanziarie dal comma 1 del presente articolo confluiscono nel Fondo di cui al comma 140 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

**4.0.2**

RIZZOTTI, STABILE, FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, DE POLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«4-bis.**

*(Assunzioni medici Inps ? riduzione rapporti esterni)*

1. Al fine di assicurare efficienza ed efficacia degli accertamenti dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile l'INPS, in attesa dell'approvazione del piano dei fabbisogni relativamente al proprio personale medico, è autorizzato ad indire con modalità d'urgenza un concorso per dirigenti medici nella misura di un contingente complessivamente corrispondente al 100 per cento del personale di ruolo cessato dal servizio a partire dall'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 111, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 e del numero di posti vacanti nella dotazione organica del personale medico dell'Istituto al 31 dicembre 2012.

2. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, l'INPS è autorizzato a prorogare di un anno la validità delle graduatorie regionali e dei relativi contratti dei medici specialisti convenzionati con incarichi professionali a tempo determinato finalizzati all'espletamento degli adempimenti medico legali dell'ente.

3. In caso di esaurimento di una delle graduatorie regionali di cui al comma 2, potrà essere indetta una nuova procedura selettiva, esclusivamente su base regionale, per incarichi della durata massima di un anno».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.*



**4.0.3**

MODENA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Alle lettere *c)* del comma 1 e *b)* del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2018".

2. Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti, il termine di cui alle lettere *c)* del comma 1 e *b)* del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 per le Amministrazioni presso le quali non sia annoverato personale che maturi il triennio previsto entro la data del 31 dicembre 2017.

3. In assenza di personale in possesso di tutti i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 o delle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il termine del 31 dicembre 2017 ivi stabilito è prorogato al 31 dicembre 2018.

4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle proprie risorse».

**4.0.4**

PESCO, ROMANO, PRESUTTO, ACCOTO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, DELL'OLIO, TURCO, GALLICCHIO, MATRISCIANO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Graduatorie concorsuali presso le pubbliche amministrazioni)*

1. Per il triennio 2019, 2020 e 2021 le assunzioni a tempo indeterminato di personale dirigenziale e delle qualifiche professionali presso ciascuna amministrazione pubblica sono subordinate all'indisponibilità di idonei di graduatorie di concorsi pubblici già espletati per le specifiche funzioni richieste da ciascuna amministrazione sulla base dei propri fabbisogni. L'ordine di

priorità tra le diverse graduatorie di cui al precedente periodo è dettato dalla data della graduatoria a partire dalla più risalente nel tempo. Nell'ambito del monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Ministero per la pubblica amministrazione provvede alla individuazione di tale ordine di priorità con cadenza al 31 marzo di ciascun anno».

#### 4.0.5

LUCIDI, ROMANO, MAIORINO, MATRISCIANO

#### Ritirato

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Proroga di termini in materia di graduatorie concorsuali presso le pubbliche amministrazioni)*

1. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

*a)* l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

*b)* sono prorogate, fino al 31 dicembre 2019, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

**4.0.6**

FLORIDIA, MATRISCIANO, ROMANO, NOCERINO, CAMPAGNA, AUDDINO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.***(Disposizioni in tema di stabilizzazioni)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *c*), le parole: "al 31 dicembre 2017", sono sostituite con le seguenti: "al 31 dicembre 2018";

2) al comma 2, lettera *b*), le parole: "al 31 dicembre 2017", sono sostituite con le seguenti: "al 31 dicembre 2018".

2. L'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come modificato ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applica, ai fini del computo del periodo di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo 20, comma 1, anche a coloro che, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, risultino essere o essere stati in servizio con contratti di collaborazione presso l'amministrazione che procede all'assunzione, a condizione sussistano i requisiti richiesti di cui alle lettere *b*) e *c*).

3. L'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come modificato ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applica anche a coloro che siano stati titolari di assegni di ricerca, qualora l'attività sia stata svolta presso enti pubblici di ricerca, con i quali vi sia stato un rapporto di associazione, indipendentemente dal fatto che l'assegno di ricerca sia stato erogato da Università, enti pubblici di ricerca o altri enti.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro annui, si provvede:

*a*) quanto a 35 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

*b*) quanto a 45 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-

nistero Affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### 4.0.7

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

#### Respinto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Proroga contratti personale Istituti e luoghi di cultura)*

1. I contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, possono essere prorogati per l'anno 2019 non oltre il limite massimo previsto dalla legge, come richiamato dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni di stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**4.0.8**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, BOLDRINI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Contratti degli istituti e luoghi della cultura)*

1. I contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, possono essere prorogati per l'anno 2019 non oltre il limite massimo previsto dalla legge, come richiamato dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

**4.0.9**

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Assunzioni nella pubblica amministrazione)*

1. Al fine di garantire la necessaria continuità di azione dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo e realizzare il potenziamento dell'utilizzo dei fondi di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 11 agosto 2014 n. 125, l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è autorizzata ad utilizzare la capacità assunzionale di cui al DPCM 27 febbraio 2017 per le finalità di cui agli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75«.

*Conseguentemente dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;

b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato." con le seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.", e sostituire le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" con le seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

c) dal comma 492, eliminare le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma," ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" e sostituire le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" con le parole "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente: "499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642", è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro. "";

e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato

to alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 1.

3. Le maggiori entrate provenienti dalle modifiche apportate all'imposta sulle transazioni finanziarie dal comma 1 del presente articolo confluiscono nel Fondo di cui al comma 140 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

---

#### **4.0.10**

CANTÙ, PIZZOL, NISINI

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«4-bis.**

*(Personale sanitario delle regioni con bilanci in equilibrio)*

1. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, al comma 3-*bis*, come modificato dal comma 584 dell'articolo 1 della legge 23.12.2014, n.190, è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dall'esercizio 2019 la regione che abbia conseguito l'equilibrio economico finanziario almeno nei tre anni precedenti, si considera comunque adempiente anche ai fini del parametro relativo alla spesa di personale in caso di sussistenza dell'equilibrio predetto nell'anno considerato ai fini del monitoraggio."».

---

**4.0.11**

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. Al comma 3, dell'articolo 23, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sopprimere le seguenti parole: "con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale,"».

*Conseguentemente dopo l'articolo 5 inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: "In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria";

b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato." con le seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.", e sostituire le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" con le seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

c) dal comma 492, eliminare le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore-dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma," ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente



a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" e sostituire le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" con le parole: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

"499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.'";

e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 1.

3. Le maggiori entrate provenienti dalle modifiche apportate all'imposta sulle transazioni finanziarie dal comma 1 del presente articolo confluiscono nel Fondo di cui al comma 140 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

**4.0.12**

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Differimento entrata in vigore del Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107)*

1. Il decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 entra in vigore il 1° gennaio 2020».

**4.0.13**

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Misure a tutela della polizia locale)*

1. All'articolo 7, comma 2-ter, ultimo periodo, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, sostituire le parole: "dai comuni" con le seguenti: "dagli enti locali".

2. Anche in relazione alle ulteriori funzioni ed attività svolte dal personale della polizia locale circa la sicurezza urbana integrata, allo stesso si applica la normativa di cui al DPR n. 1092 del 1973 in materia di pensione privilegiata a seguito di gravi infortuni o malattie professionali invalidanti derivanti da cause di servizio, pertanto, tale personale viene ricompreso tra quello individuato dall'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha diritto al trattamento di pensione privilegiata».

*Conseguentemente dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate)*

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.

**4.0.14**

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Tutela della genitorialità del personale di ruolo dipendente dalle pubblica amministrazione)*

1. A tutela e sostegno della genitorialità, al personale di ruolo dipendente dalle pubbliche amministrazioni con figli con invalidità riconosciuta al 100 per cento e con disabilità di cui all'articolo 33, comma 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuto come criterio di priorità l'assegnazione della sede di servizio nel comune di residenza del figlio, in soprannumero o in posizione di comando».

**4.0.15**

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Responsabilità dirigenziale nelle istituzioni scolastiche)*

1. Al comma 1, dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, lettera j), il capoverso 9-*quater* è abrogato».

**4.0.16**

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Trasformazione della Sogesid SpA in Invitalia Ambiente SpA)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dello sviluppo economico, procede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della società SOGESID SpA, di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di renderla strumentale alle esigenze dei tre Ministeri suddetti.

2. In esito alla trasformazione di cui al comma 6-*bis*, SOGESID SpA assume la denominazione di INVITALIA AMBIENTE SpA ed è posta sotto il controllo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA (di seguito INVITALIA SpA). L'assetto organizzativo di INVITALIA SpA e delle sue controllate, ove necessario, è rideterminato dai Ministeri competenti, al fine di renderlo coerente con quanto disposto dalla presente legge.

3. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter*, alla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1, gli organismi di amministrazione della SOGESID SpA sono sciolti e sono individuati i nuovi organi societari. L'amministratore

delegato della società INVITALIA AMBIENTE SpA è scelto tra i consiglieri di amministrazione individuati su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. INVITALIA AMBIENTE SpA subentra nei rapporti di lavoro attualmente in capo a SOGESID Spa. Il personale subordinato in servizio all'entrata in vigore della presente legge è inquadrato sulla base di un apposita tabella di corrispondenza delle qualifiche, approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio di Amministrazione di INVITALIA SpA, sentite le Organizzazioni sindacali del comparto di appartenenza di SOGESID SpA. INVITALIA AMBIENTE SpA subentra altresì in tutti i rapporti convenzionali e in tutte le attività, anche a valere su risorse comunitarie, facenti capo a SOGESID SpA.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, nel limite massimo di euro 10.000.000 a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni di stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

#### 4.0.17

MALLEGNI, FLORIS, TOFFANIN

#### Respinto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è autonomamente determinato da ogni ente, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, con il solo limite finanziario previsto dall'articolo 1 comma 557-*quater* della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, sia per gli enti sottoposti al rispetto del patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) che per quelli non sottoposti al rispetto del patto di stabilità».

---

**4.0.18**

BOTTICI, ROMANO, MATRISCIANO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Norma di interpretazione autentica in materia di assunzione  
del personale nelle società a controllo pubblico)*

1. Il comma 4 dell'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 si interpreta nel senso che dal 1 luglio 2018 le società a controllo pubblico, che intendano procedere a nuove assunzioni, possono liberamente scegliere se attingere o meno agli elenchi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 25».

---

## Art. 5

### 5.1

BERARDI

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 1, inserire il seguente periodo: «I buoni pasto, a partire dall'anno scolastico. 2019/2020 sono estesi anche al personale docente, collaboratore scolastico e ATA della scuola con rientro pomeridiano giornaliero laddove non coperto dal servizio mensa attivato dall'istituzione scolastica a seguito di tempo pieno e prolungato per gli studenti».*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «3 milioni di euro», con le seguenti: «13 milioni di euro».*

### 5.2

LAUS, PATRIARCA

#### Dichiarato inammissibile

*Al comma 2, sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Le somme recuperate sono versate da Consip S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato per essere: a) riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al credito residuo vantato dalle stesse corrispondente al valore dei buoni pasto maturati e non spesi; b) distribuite alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 50 del 2016 in misura pari all'ammontare dei buoni pasto non rimborsati relativi alle gare indicate al comma 1. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti vantati dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del precedente periodo, Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore di ciascuna amministrazione e delle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 50 del 2016 in proporzione all'entità del rispettivo credito».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fermo restando l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela dei crediti delle pubbliche amministrazioni interessate, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 e per garantire alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 50 del 2016, il rimborso del servizio sostitutivo di mensa erogato in favore*

dei pubblici dipendenti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2019».

### 5.3

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, RIZZOTTI, DAMIANI, RONZULLI, DE POLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti:* «Le somme recuperate sono versate da Consip S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato per essere: *a)* riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al credito residuo vantato dalle stesse corrispondente al valore dei buoni pasto maturati e non spesi; *b)* distribuite alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *aa)* del decreto legislativo n. 50 del 2016 in misura pari all'ammontare dei buoni pasto non rimborsati relativi alle gare indicate al comma 1. Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti vantati dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del precedente periodo, Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore di ciascuna amministrazione e delle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *aa)* del decreto legislativo n. 50 del 2016 in proporzione all'entità del rispettivo credito».

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Fermo restando l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela dei crediti delle pubbliche amministrazioni interessate, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 e per garantire alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *aa)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il rimborso del servizio sostitutivo di mensa erogato in favore dei pubblici dipendenti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2019».

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole:* «3 milioni di euro», *con le seguenti:* «6 milioni di euro».



**5.0.1**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, BOLDRINI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Misure relative al personale del Servizio Sanitario Nazionale)*

1. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono soppresse le parole: "con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale,".

2. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato.

3. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. La regione è giudicata adempiente agli obiettivi di finanza pubblica ove abbia assicurato l'equilibrio economico".

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**5.0.2**

LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Monitoraggio)*

1. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti sull'efficienza della pubblica amministrazione, è istituito presso il Ministero per la pubblica amministrazione un sistema di monitoraggio e valutazione, senza oneri a cari-

co della finanza pubblica. Al sistema concorrono le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il sistema assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure e sull'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge».

### 5.0.3

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, RIZZOTTI, DAMIANI, RONZULLI, DE POLI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 5.

*(Incentivi fiscali a favore degli esercizi convenzionali che erogano servizi sostitutivi di mensa per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni)*

1. A decorrere dall'anno 2019, ai lavoratori autonomi ed alle imprese qualificate come esercizio convenzionato ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dall'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che abbiano subito perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi, riguardanti buoni pasto ritirati ed emessi in virtù di convenzioni CONSIP, per conto di amministrazioni pubbliche, oltre alla deducibilità fiscale della perdita su crediti prevista all'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore della perdita, tenuto conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziato, che costituisce tetto di spesa.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile dai lavoratori autonomi e dalle imprese qualificate come esercizio convenzionato in compensazione dei loro debiti per imposte, contributi dovuti all'INPS ed altre somme dovute allo Stato, alle regioni ed agli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto

al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.*

#### **5.0.4**

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, RIZZOTTI, DAMIANI, DE POLI, RONZULLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Nuove disposizioni in materia di buoni pasto)*

1. All'articolo 5 del "Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, lettera *d)* aggiungere, in fine, le seguenti parole: "le società emittenti sono comunque tenute a consegnare all'esercizio convenzionato garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi";

*b)* al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole: "o di recedere dalle stesse in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni; il recesso dalle condizioni aggiuntive non comporta la risoluzione dell'accordo per quanto riguarda l'offerta di base senza servizi aggiuntivi di cui al comma 2"».